



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: LE NOVITÀ IN TEMA DI VIES INTRODOTTE DALLA CIRCOLARE 39/E DEL 1°AGOSTO 2011

L'articolo 27 del D.L. n.78/10, e i successivi provvedimenti del 29/12/2010, hanno introdotto l'archivio Vies nel quale le imprese italiane devono essere incluse per poter effettuare operazioni intracomunitarie per la cessioni o l'acquisto di beni e servizi nella/dalla comunità europea.

Il contribuente dovrà comunicare in sede di richiesta di partita Iva o con successiva istanza (come da allegato 1 alla C.M. n.39/E/11) da presentare all'Agenzia direttamente, con raccomandata o PEC, la propria volontà di aderire al Vies. Il processo di inserimento si intenderà perfezionato, salvo diniego dell'Ufficio, al 31° giorno successivo alla data di attribuzione della partita Iva o di ricevimento dell'istanza. Il diniego potrà essere anche successivo.

Sempre tramite istanza (allegato 2 della C.M. n.39/E/11), il contribuente può recedere dall'archivio.

Con la C.M. n.39/E/11 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessione o il servizio intracomunitario posto in essere dall'operatore non iscritto nel Vies deve considerarsi una operazione interna, con la conseguenza che l'impresa dovrà applicare a tale operazione l'Iva nazionale.

Sempre secondo l'Amministrazione Finanziaria, stessa sorte tocca alle operazioni intracomunitarie poste in essere dai contribuenti minimi (qualsiasi operazione) e a quelle effettuate dagli enti non commerciali e dagli agricoltori esonerati che effettuino acquisti sopra la soglia di €10.000.

Tali soggetti sono quindi obbligati a chiedere l'inserimento nel Vies.

Ne consegue che se le "eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo non ancora incluso nell'Archivio Vies (o escluso a seguito di diniego o revoca)" non fossero assoggettate a imposizione in Italia si renderebbero applicabili le sanzioni previste dall'art.6 del D.Lgs n.471/97 ovvero dal 100% al 200% dell'imposta non applicata con un minimo di €516 per operazione.

L'Agenzia non ha chiarito, nella commentata circolare, quale comportamento tenere nel caso di acquisti intracomunitari. L'Agenzia chiarisce che nessuna sanzione è prevista per le imprese che alla data del 1° agosto non fossero, per diversi motivi, ancora presenti nell'archivio Vies.

In virtù del gran numero di iscritti l'Agenzia ha procrastinato al 31/12/2011 il termine entro il quale gli Uffici procederanno all'analisi delle posizioni dal quale potrà emergere l'esclusione dall'archivio.

Il contribuente che dovesse essere escluso dall'archivio per "errori formali", quali ad esempio mancanza di dichiarazione Iva per coloro che non vi sono obbligati, potranno fare apposita segnalazione alle Entrate. Gli Uffici inseriranno tali posizioni retroattivamente dal 29/12/2010 e certificheranno, su richiesta, anche l'operatività precedente. Questa facilitazione non sarà più applicabile a far data dal 30/9/2011, momento in cui si ritiene che il contribuente abbia attentamente verificato la propria inclusione nell'elenco Vies e segnalato gli errori.

Si riportano gli allegati 1 e 2 alla circolare 39/E/11.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.